

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 71 del 14/01/2019 BOLOGNA

Proposta: DPC/2019/83 del 11/01/2019

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA SUL TERRITORIO REGIONALE PROGRAMMATI CON DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 8, 9 E 10 L.R. 1/2005

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Firmatario: MAURIZIO MAINETTI in qualità di Direttore

Responsabile del procedimento: Gabriele Alifracò

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

Visti:

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione civile";
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile" e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012 n. 100 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm., con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche quello dell' Agenzia regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (articoli 19 e 68), di seguito denominata "Agenzia";

In particolare nel percorso di riordino si evidenziano:

- la delibera di Giunta regionale n. 2278 del 21/12/2015 "Riorganizzazione in seguito alla riforma del sistema di governo regionale e locale";
- la delibera di Giunta regionale del 28 aprile 2016, n. 622 e la delibera Giunta regionale dell'11 luglio 2016, n. 1107, con le quali è stato modificato, a decorrere dalla

data del 01/05/2016 e del 01/08/2016, l'assetto organizzativo e funzionale dell'Agenzia;

- la delibera di Giunta regionale del 16 maggio 2016, n. 712, contenente le prime disposizioni da applicare agli interventi in corso di realizzazione o già programmati alla data del 01/05/2016, con esclusione degli interventi previsti in programmi e ordinanze connessi a situazioni di emergenza e finanziati attraverso contabilità speciali aperte presso la Banca d'Italia, stante l'obbligo di adempiere alle norme impartite in tali atti;
- la determinazione dirigenziale n. 4554 del 10/12/2018 "Direttiva su modello organizzativo, sistema di governo e attività dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";

Evidenziate inoltre:

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile";
- la delibera di Giunta regionale del 27 luglio 2015, n. 1023 "Approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera A) della L.R. n. 1/2005, del "Regolamento di organizzazione e contabilità dell'Agenzia regionale di Protezione Civile";
- la legge del 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 2000 e ss.mm. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" in particolare gli articoli 71, 72, 75, 76;

Premesso che negli ultimi anni il territorio dell'Emilia-Romagna è stato colpito da un susseguirsi di eventi calamitosi, per i quali è stato anche dichiarato stato di crisi regionale ai sensi dell'art. 8 L.R. 1/2005 e stato di emergenza ai sensi del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito con legge 12 luglio 2012 n. 100 allora in vigore;

Considerato quindi che:

- gli ingenti impatti sul territorio generati dagli eventi di cui sopra in termini di danni alle infrastrutture e alle ricadute sul tessuto socio-economico non hanno

trovato totale ristoro negli stanziamenti previsti nei diversi piani di emergenza e di messa in sicurezza;

- si registrano dal territorio regionale numerose situazioni, tra le quali anche quelle non risolte delle situazioni citate ai punti precedenti, rilevanti per l'attuale minaccia all'incolumità dei cittadini e alla tutela degli insediamenti civili e produttivi;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale con le quali sono stati programmati interventi per fronteggiare situazioni di emergenza in atto nel territorio regionale n. 726/2015, n. 1257/2016, n. 1746/2016, n. 1985/2016, n. 289/2017, n. 1029/2017, n. 1516/2017, n. 1792/2017, n. 2024/2017, n. 2167/2017, n. 160/2018, n. 366/2018, n. 567/2018, n. 1058/2018, n. 1434/2018, n. 1655/2018 e n. 1913/2018;

Considerato che:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1068 del 27/07/2015, relativamente alle sole misure di assistenza e dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalla propria abitazione a seguito di un evento calamitoso sono state individuati e definiti i criteri, i termini e le modalità per il riconoscimento di tali contributi;
- la propria determinazione n. 1232 del 29/08/2016, relativamente alle misure urgenti per il concorso finanziario finalizzato a fronteggiare le situazioni di emergenza in atto nel territorio regionale sopracitate (con l'esclusione di quanto inerente le misure di assistenza e dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalla propria abitazione) sono state individuate e definite le disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi;

Ritenuto, al fine di rendere più chiara l'applicazione delle procedure già precedentemente individuate dalla determinazione n. 1232/2016, anche a seguito di quanto definito con la direttiva su modello organizzativo, sistema di governo e attività dell'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, adottata con determinazione dirigenziale n. 4554/2018;

Richiamate:

- Legge regionale 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella

regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;

- La delibera di Giunta Regionale del 29 dicembre 2008, n. 2416 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera pagina 8 di 32 450/2007", e successive modifiche ed integrazioni;
- La delibera di Giunta regionale del 24 luglio 2017, n. 1129 "Rinnovo dell'incarico di Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di Giunta Regionale del 29 gennaio 2018, n. 93 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020";
- la delibera di Giunta regionale del 10 aprile 2017, n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate;

1. di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le indicazioni operative in merito alla gestione tecnica, amministrativa e contabile degli interventi programmati con deliberazioni di Giunta regionali ai sensi artt. 8, 9 e 10 L.R. 1/2005;
2. di dare atto che la presente determinazione è oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni», nonché ai sensi della
deliberazione di Giunta Regionale n. 93/2018.

Maurizio Mainetti

ALLEGATO 1

DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE ARTT. 8, 9 E 10 L.R. 1/2005.

*PROGRAMMAZIONE INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE SITUAZIONI
DI EMERGENZA SUL TERRITORIO REGIONALE.*

DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.

1. Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi

Premesso che, nell'ottica della semplificazione delle procedure, si ritiene opportuno adottare un sistema di autodichiarazione da parte dei soggetti attuatori, ai fini della liquidazione dei concorsi finanziari degli interventi programmati con deliberazioni di Giunta regionale, mediante l'utilizzo dell'applicativo informatico "Tempo reale" allocato sul portale web della stessa Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (d'ora in poi nominata "Agenzia") al seguente indirizzo internet: <http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/servizi/tempo-reale>.

1.1. Disposizioni generali

I soggetti attuatori provvedono alla realizzazione degli interventi di cui alle deliberazioni di Giunta regionale artt. 8, 9 e 10 l.r. 1/2005 di programmazione degli interventi urgenti per il superamento delle situazioni di emergenza sul territorio regionale nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore e delle presenti disposizioni.

1.2. Termine per l'affidamento e per l'ultimazione dei lavori

Tenuto conto delle finalità di urgenza e di somma urgenza rappresentate dalle deliberazioni di Giunta regionale di programmazione, a partire dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del presente Piano nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, i termini ordinatori sono di 3 mesi per l'affidamento dei lavori e di 2 anni per l'ultimazione degli interventi.

1.3. Prezzari regionali

I soggetti attuatori, nel valutare la congruità della spesa relativa al singolo intervento, devono fare riferimento, a seconda della tipologia di intervento da eseguire, agli elenchi regionali dei prezzi consultabili nel sito internet della Regione Emilia-Romagna: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/prezzari> oppure, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

Per le voci non presenti nei prezzari suddetti, si provvede all'analisi prezzi ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, successive modifiche ed integrazioni e relative norme attuative.

1.4. Spese generali e tecniche

Relativamente alle attività connesse alla realizzazione degli interventi, sarà compito dei soggetti attuatori quantificare ed approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per categoria di spesa il cui importo, comprensivo degli oneri riflessi, non potrà superare, a valere sulle risorse assegnate, il 10% dell'importo netto degli interventi a base di gara e/o sull'importo netto concordato con l'impresa esecutrice in caso di affidamento diretto e/o degli interventi da eseguirsi in economia e delle eventuali indennità di espropriazione, così come riportati nel progetto approvato. Analoga procedura di quantificazione ed approvazione dovrà essere seguita dai soggetti attuatori a conclusione dell'eventuale procedimento d'esproprio.

Rientrano nel limite del 10% di cui sopra:

- le spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;
- le spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche non connesse alla esecuzione di sondaggi, relazioni idrogeologiche, idrauliche, archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, ecc.), collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- le spese per rilievi topografici e per restituzione di elaborati grafici, cartacei ed informatici;
- le spese per attività di consulenza e di supporto;
- le spese per commissioni giudicatrici, le spese di gara, le spese per pubblicità, i contributi a favore dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) gli oneri relativi all'obbligo di bollatura dei registri di contabilità;
- i premi assicurativi per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti dei soggetti attuatori incaricati della progettazione;

Il 10% di cui sopra non costituisce una percentuale fissa ma un limite massimo; pertanto le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate oggettivamente sulla base di parametri e tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dei soggetti attuatori.

Gli oneri suindicati concernono le attività svolte direttamente o indirettamente dai soggetti attuatori dalla fase progettuale al collaudo.

Con le risorse assegnate sono finanziati gli incentivi per funzioni tecniche - comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione - per le prestazioni tecniche di cui al comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 svolte dai dipendenti pubblici.

A tal fine i soggetti attuatori provvedono a quantificare nel quadro economico dell'intervento una somma non superiore all'80% del 2% modulato sull'importo netto dei lavori posti a base di gara o sull'importo netto concordato con l'impresa esecutrice in caso di affidamento diretto. Tali somme sono ripartite, sulla base del regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 del medesimo articolo 113 nonché tra i loro collaboratori.

Il restante 20% del predetto 2%, essendo destinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 alle spese funzionali, a progetti di innovazione e ad altre finalità ivi previste, non è finanziabile con le risorse assegnate con deliberazioni di giunta regionale di programma oggetto delle presenti procedure.

La copertura finanziaria dei compensi incentivanti, nei limiti predetti e tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa in parola, è assicurata quando le prestazioni siano espletate direttamente dagli uffici tecnici dei soggetti attuatori o da questi affidati agli uffici consortili di cui all'art. 24, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora gli incarichi vengano affidati dai soggetti attuatori agli organismi di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 50/2016, è riconosciuta la copertura finanziaria sia dei compensi incentivanti ai dipendenti di queste ultime nel limite dell'80% del 2% predetto, sia delle eventuali ulteriori spese documentate e concordate, prima dell'affidamento dell'incarico, tra le amministrazioni pubbliche affidatarie e i soggetti attuatori. La percentuale dell'80% del 2% e le eventuali ulteriori spese, ammissibili nella sola fattispecie sopra indicata, costituiscono quota parte del 10% di cui sopra.

Resta fermo che, qualora il regolamento del soggetto attuatore preveda una percentuale inferiore al 2%, la somma finanziabile per i compensi incentivanti non potrà superare l'80% del tetto inferiore fissato dal medesimo regolamento.

1.5. Interventi in amministrazione diretta

A valere sulle risorse assegnate non è ammessa la copertura del costo del personale dipendente del soggetto attuatore per gli interventi di propria competenza istituzionale eseguiti in amministrazione diretta; infatti nel caso di acquisizione di beni e/o servizi strumentali alla esecuzione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta sono appunto rimborsabili solo questi ultimi, il costo del materiale e l'eventuale noleggio di attrezzature, in deroga oltretutto all'utilizzo dell'applicativo informatico "Tempo Reale", così come indicato al successivo paragrafo "4.1.3. Deroche all'applicazione Tempo Reale", capoverso e), rimandando la rendicontazione della relativa spesa alle disposizioni di cui al capitolo "4.2. Modalità di erogazione dei finanziamenti - Interventi di acquisizione di beni e servizi di Enti locali o interventi comunque configurabili quali spese correnti".

1.6. Perizie di variante

Fermo restando che la somma da liquidare al soggetto attuatore non può superare l'importo del finanziamento assegnato in sede di delibera di programma, eventuali economie, derivanti sia da ribassi di gara sia da risparmi di altre voci di spesa previste nel quadro economico, possono essere utilizzate dai soggetti attuatori per far fronte alle varianti in corso d'opera di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Si sottolinea che a lavori ultimati non sarà più possibile considerare ulteriori varianti.

1.7. Assicurazioni e altre fonti di finanziamento

È onere del soggetto attuatore dichiarare, in sede di rendicontazione, che le spese documentate non sono coperte da altre fonti di finanziamento pubblico e privato e/o da polizza assicurativa (esclusi cofinanziamenti con risorse proprie del soggetto attuatore vedi punto successivo "1.8. Cofinanziamenti ed economie maturate").

Nel caso in cui l'intervento sia coperto da polizza assicurativa e/o da altre fonti di finanziamento sia pubbliche che private, la somma spettante, nei limiti del finanziamento autorizzato, è liquidata al netto dell'indennizzo assicurativo e/o dell'eventuale finanziamento.

Nel caso di interventi di ripristino di strutture ed infrastrutture pubbliche o comunque di beni immobili danneggiati è consentito, in presenza di più beni pubblici assicurati e danneggiati, l'impiego dell'indennizzo assicurativo per gli interventi sui beni danneggiati ma non oggetto di finanziamento.

Per quanto concerne la dichiarazione attestante che le spese documentate non sono coperte da polizze assicurative e/o da altre fonti di finanziamento pubblico e privato si rimanda agli specifici paragrafi di seguito elencati:

- Lavori pubblici o interventi comunque configurabili quali spese in conto capitale - paragrafo 4.1.2
- Interventi di acquisizione di beni e servizi di Enti locali o interventi comunque configurabili quali spese correnti – paragrafo 4.2, capoverso e).

1.8 Cofinanziamenti ed economie maturate

Le eventuali somme previste a titolo di cofinanziamento (ovvero con risorse proprie del soggetto attuatore) saranno utilizzate solo a seguito del completo impiego delle somme assegnate con deliberazione di Giunta regionale di programma.

Le eventuali economie maturate tornano nella disponibilità del pertinente capitolo dell’Agenzia.

2. Comunicazione delle annualità di esigibilità finanziamento e dichiarazione sostitutiva atto di notorietà' (ART. 47 DPR 445/2000), ai fini dell'adozione degli atti di impegno.

Ad adozione di deliberazione di Giunta regionale di programma, il Responsabile di servizio competente con propria nota provvederà ad informare i soggetti attuatori beneficiari, inviando contestualmente un modello di dichiarazione sostitutiva atto di notorietà opportunamente predisposto.

Il perfezionamento dell’atto di impegno a favore dei soggetti beneficiari potrà essere avviato e concluso a cura dell’Agenzia a seguito dell’inoltro del modello di cui sopra compilato in ogni sua parte ed inviato via p.e.c. al Servizio Area di riferimento dell’Agenzia, completo degli allegati richiesti, entro la data indicata nella nota stessa.

I dati raccolti dal modello di cui sopra sono organizzati in due parti.

2.1 Esigibilità del contributo finanziario – comunicazione annualità (PARTE A)

Con riferimento alle norme di legge in materia di bilancio sarà necessario indicare le annualità (o la singola annualità) in cui il contributo finanziario sarà esigibile, organizzato anche per acconti e stati di avanzamento (come successivamente indicato al punto “4.1.1. Modalità di erogazione dei finanziamenti - Lavori pubblici o interventi comunque configurabili quali spese in conto capitale”).

Eccezione al punto di cui sopra riguarda gli interventi relativi a contributi uguali o inferiori all'importo di € 50.000,00, per i quali può essere prevista un'unica annualità in cui il contributo sarà esigibile e per i quali è prevista quindi la sola richiesta a saldo in un'unica soluzione.

Tale sezione dovrà essere compilata a cura dell'organo del soggetto beneficiario preposto alla gestione economico finanziaria.

2.2 Dichiarazione sostitutiva atto notorio (PARTE B)

In questa parte, mediante lo strumento della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 47, il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà fornire informazioni e dati utili al perfezionamento dell'atto di impegno.

Si evidenzia inoltre l'obbligo di allegare al modello i seguenti documenti:

- Copia del documento di riconoscimento del Responsabile Unico del Procedimento dichiarante;
- Solo per interventi ancora da ultimare: computo metrico estimativo dell'intervento (per lavori pubblici o comunque spese in conto capitale) o Elenco dettagliato delle spese sostenute (per acquisizione di beni/servizi o comunque spese di parte corrente).

3. Monitoraggio degli interventi

Ai fini della rilevazione dello stato di avanzamento degli interventi, ma solo per gli interventi relativi a lavori pubblici o comunque configurabili quali spese in conto capitale, i soggetti attuatori devono provvedere alla compilazione on-line della Scheda di monitoraggio attraverso l'applicazione web "Tempo reale", che si trova al seguente indirizzo internet: <http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/servizi/tempo-reale>.

La scheda di monitoraggio deve essere aggiornata alle seguenti scadenze: 30 maggio, 30 settembre, 31 dicembre fino al completamento dell'intervento.

4. Modalità di erogazione dei finanziamenti

Per quanto riguarda le risorse finanziarie stanziare, l'adozione degli atti amministrativi di impegno della spesa riferiti ad un orizzonte temporale di tre anni a partire dall'esercizio in corso relativo all'anno di adozione della delibera di Giunta regionale

di programma, oltre alla successiva liquidazione, provvederà il Direttore dell'Agenzia avvalendosi dei Servizi di Area competenti secondo le modalità di seguito descritte.

4.1.1. Modalità di erogazione dei finanziamenti - Lavori pubblici o interventi comunque configurabili quali spese in conto capitale

La somma spettante, su richiesta del soggetto attuatore e nei limiti del finanziamento previsto per ciascun intervento, è liquidata in un'unica soluzione se il finanziamento è di importo uguale o inferiore a € 50.000,00.

Per gli importi superiori ai € 50.000,00, il soggetto attuatore può richiedere la liquidazione della somma spettante in un'unica soluzione oppure in più soluzioni con le seguenti modalità:

- a) acconto, pari al 35% del finanziamento concesso, alla consegna dei lavori;
- b) uno stato di avanzamento lavori (S.A.L), il cui importo complessivo, previo recupero proporzionale dell'eventuale acconto, non può superare l'80% della somma spettante; il SAL può ricomprendere anche le spese per prestazioni tecniche di cui al punto 1.3 Spese generali e tecniche rese da affidatari di eventuali incarichi esterni alle strutture tecniche del soggetto attuatore, quindi con l'esclusione dei compensi incentivanti, liquidabili solo a saldo;
- c) saldo, a seguito della certificazione della regolare esecuzione o del collaudo lavori e dell'approvazione della contabilità finale dei lavori e di tutte le altre spese connesse, compresi i compensi incentivanti per prestazioni tecniche di cui al punto 1.3 Spese generali e tecniche.

L'Ente, per richiedere l'erogazione del finanziamento, dovrà seguire la procedura prevista dall'applicazione web "Tempo reale" all'indirizzo internet: <http://protezione-civile.regione.emilia-romagna.it/servizi/tempo-reale>.

Al termine della procedura sopracitata verrà restituita una richiesta numerata ovvero una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni dal Responsabile del Procedimento nominato dall'Ente Attuatore.

La Dichiarazione sostitutiva, una volta compilata e confermata, deve essere firmata digitalmente dal Responsabile del Procedimento nominato dall'Ente Attuatore, oppure, solo in assenza di firma digitale, stampata, firmata, corredata di copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore ed infine scansionata insieme ad essa.

La medesima dichiarazione sostitutiva, deve essere allegata ad una comunicazione di richiesta di erogazione del finanziamento, contenente il codice e il titolo dell'intervento e sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante o dal Dirigente responsabile dell'unità operativa competente.

I suddetti documenti devono essere inviati ai Servizi d'Area di riferimento a mezzo posta elettronica certificata.

Si precisa che nell'applicazione web "Tempo reale", sono consultabili sia le informazioni in merito alle modalità di compilazione delle Dichiarazioni sostitutive sia le informazioni attinenti alle procedure di verifica della somma spettante.

All'adozione degli atti amministrativi di liquidazione delle somme spettanti ai soggetti attuatori e all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento provvede l'Agenzia avvalendosi, come sopra esposto, dei propri Servizi d'Area.

4.1.2. Assicurazioni ed altre fonti di finanziamento

È onere del soggetto attuatore dichiarare, in sede di dichiarazione sostitutiva tramite l'applicazione web "Tempo reale", quanto previsto al precedente punto 1.7, e cioè che le spese documentate non sono coperte da altre fonti di finanziamento pubblico e privato.

È onere, altresì, del soggetto attuatore dichiarare se il bene danneggiato è coperto da polizza assicurativa.

Nel caso in cui l'intervento sia coperto da polizza assicurativa e/o da altre fonti di finanziamento sia pubbliche che private, la somma spettante, nei limiti del finanziamento autorizzato, è liquidata al netto dell'indennizzo assicurativo e/o dell'eventuale finanziamento (ad esclusione dei finanziamenti con risorse proprie del soggetto attuatore di cui al paragrafo "1.8. Cofinanziamenti ed economie maturate").

4.1.3. Deroche all'applicazione Tempo Reale

Ai fini della richiesta di liquidazione del finanziamento ammesso, la procedura prevista dall'applicazione web "Tempo reale" di cui al punto precedente è derogabile qualora:

- a) il beneficiario abbia attivato una convenzione con gli uffici consortili di cui all'art. 24, comma 1, lett. B), del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
- b) il beneficiario abbia attivato una convenzione con le strutture tecniche dell'Agenzia, in attuazione di intese precedentemente sottoscritte ai sensi dell'articolo n. 15 della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, in considerazione dell'assenza di personale tecnico altamente specializzato;
- c) il beneficiario abbia costituito una società in house, alla quale abbia delegato o stipulato contratti per la gestione di attività relative al proprio patrimonio;
- d) il beneficiario abbia già un contratto in essere e preesistente con una società che è tenuta anche ad eseguire lavori in via straordinaria connessi all'evento

- e) il beneficiario ha deciso di provvedere all'intervento in amministrazione diretta; in tale caso è rimborsabile solo il costo del materiale e l'eventuale noleggio di attrezzature.

In questi casi, in sostituzione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, il beneficiario deve adottare un provvedimento amministrativo di presa d'atto delle attività svolte, in relazione alla modalità di richiesta dell'erogazione del finanziamento ammesso.

4.1.4. Documentazione necessaria per la rendicontazione e per il controllo a campione

Elenco documentazione per l'applicazione web "Tempo reale" e per eventuale controllo a campione:

- f) progetto o perizia estimativa o perizia giustificativa dell'intervento e relativo atto di approvazione;
- g) verbale di somma urgenza;
- h) atto di eventuale affidamento all'esterno di incarichi di progettazione, direzione lavori, redazione di eventuale piano di sicurezza, eventuale collaudo;
- i) atto di affidamento degli interventi;
- j) verbale di consegna dei lavori;
- k) verbali delle eventuali sospensioni e ripresa dei lavori;
- l) atti di approvazione di eventuali perizie di variante in corso d'opera;
- m) certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori;
- n) conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento con allegata documentazione;
- o) certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione;
- p) eventuale certificato di collaudo e relativo atto di approvazione;
- q) fatture, parcelle, note pro-forma o altri giustificativi di spesa;
- r) dichiarazione in merito all'assicurazione, polizza assicurativa, atto liquidazione indennizzo

4.1.5. Procedure di controllo

Fermi restando:

- la responsabilità del soggetto attuatore in ordine al rispetto delle normative statali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici e di altre normative di settore;
- i controlli previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia e da altre normative di settore ed eseguiti dalle strutture ordinariamente competenti;

l’Agenzia procederà alla verifica a campione nella misura di almeno il 10% degli interventi rendicontati attraverso l’applicazione web “Tempo reale”.

La verifica è eseguita secondo le procedure definite con successivo atto del Direttore dell’Agenzia.

L’Agenzia svolge il controllo mediante una verifica di carattere documentale, ovvero finalizzata ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese con le autocertificazioni nell’applicazione web “Tempo reale” dai soggetti attuatori, i quali saranno tenuti ad esibire in loco o a trasmettere, su richiesta dell’Agenzia medesima, copia della documentazione amministrativa, contabile e fiscale specificata per estremi in dette dichiarazioni.

La verifica è diretta all’esame della documentazione precedentemente indicata al paragrafo 3.3. Documentazione necessaria per la rendicontazione ed il controllo a campione.

Ove in sede di verifica venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate al soggetto attuatore ai fini della loro rettifica o rimozione, ferme restando, in presenza di gravi irregolarità e qualora si rendesse necessaria, la decadenza totale o parziale del finanziamento assegnato e la restituzione di quanto già percepito dal soggetto attuatore.

4.2. Modalità di erogazione dei finanziamenti - Interventi di acquisizione di beni e servizi di Enti locali o interventi comunque configurabili quali spese correnti.

La liquidazione della somma spettante, nei limiti del finanziamento, è eseguita, su richiesta del soggetto attuatore, solo ed esclusivamente in un'unica soluzione senza l’ausilio dell’applicativo informatico “Tempo Reale” .

Il soggetto attuatore al fine della rendicontazione deve trasmettere tramite p.e.c. al Servizio d’Area di riferimento dell’Agenzia i documenti sotto elencati:

- un atto amministrativo adottato dal proprio organo competente, con cui si provvede alla ricognizione delle tipologie di beni e servizi acquisiti, ed identificati con il codice intervento attribuito nel Piano, con puntuale descrizione degli stessi, nonché alla rendicontazione ed approvazione della relativa spesa.

L’atto amministrativo deve riportare espressamente:

- a) la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l’intervento di acquisizione del bene e/o servizio e l’evento calamitoso;
- b) gli estremi della documentazione comprovante la spesa sostenuta (ragione sociale del fornitore del bene o del prestatore di servizio, numero e data di emissione fattura/ricevuta fiscale, importo al netto e al lordo degli oneri di legge);

- c) gli estremi di eventuali atti di approvazione di specifiche tecniche e di conformità ad esse dei beni e servizi acquisiti;
 - d) la dichiarazione attestante la congruità della spesa rispetto ai valori medi di mercato;
 - e) la dichiarazione attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento, non sono coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici né da indennizzi assicurativi.
- la documentazione comprovante la spesa sostenuta.

I documenti sopra indicati devono essere accompagnati da una richiesta di erogazione della somma spettante che li elenca e ne attesta la conformità all'originale, trattenuto presso l'Ente.

Tale richiesta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o dal Dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e deve essere trasmessa all'indirizzo p.e.c. del Servizio d'Area di riferimento dell'Agenzia.

All'adozione degli atti amministrativi di liquidazione delle somme spettanti ai soggetti attuatori e all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento provvede l'Agenzia avvalendosi, come sopra esposto, dei propri Servizi d'Area.